



A G E N Z I A D E L D E M A N I O

Direzione Servizi al Patrimonio

Procedura aperta - ai sensi dell'art. 60, del D. Lgs. 50/2016 - per l'affidamento dei lavori di demolizione degli edifici esistenti all'interno delle ex Caserme "Milano" e "Capozzi" site in località Carrassi - BARI. - CUP: G95J20000220001 CIG: 9395840C71

FAQ – RISPOSTE AI QUESITI POSTI DAI CONCORRENTI n.2

Quesito n.1:

Nelle voci del COMPUTO METRICO 59/62, 116/116 e 117/117 vi è riportata anche la dicitura "discarica", orbene si chiede che tipologia di discarica sia prevista.

Risposta:

E' responsabilità e onere del produttore scegliere il destino più consono anche sulla scorta dei risultati delle analisi

Quesito n. 2:

Nel piano gestione rifiuti (documento BABO400-ADM-PIAGESRIF-XX-RT-Z-S-0001) al PARAGRAFO 2 "Classificazione e caratterizzazione dei rifiuti" si riporta testualmente: "con riferimento all'elenco di cui alla Tabella n. 2 all'Allegato 4 del D.Lgs. n. 36/2003 introdotto con il recente D.Lgs. n. 121/2020, se trattasi di rifiuti pericolosi conferibili in discarica". Ciò premesso si chiede di chiarire poiché il D.Lgs. 36/2003 alla tabella 2 allegato 4 fa riferimento "Limiti di concentrazione nell'eluato per l'accettabilità in discariche per rifiuti inerti" e NON RIFIUTI PERICOLOSI come riportato nel suddetto documento allegato al bando di gara.

Risposta:

La dicitura corretta è la seguente: "con riferimento all'Allegato 4 – Paragrafo 3 del D.Lgs.n.36/2003 introdotto con il recente D.Lgs.n.121/2020, se trattasi di rifiuti pericolosi conferibili in discarica".

Quesito n. 3:

La scrivente è un Consorzio Stabile di cui all'articolo 45 co. 2, lettere b) e c) del Codice ed intende partecipare alla procedura di gara in RTI. La mandante e le proprie consorziate designate saranno i soggetti esecutori sul campo e quindi diretti produttori dei rifiuti, ovvero con indicazione anche sui FIR. Pertanto si chiede se il requisito relativo al possesso della categoria 2bis (A.N.G.A.) possa essere soddisfatto solo dalla mandante e dalle consorziate designate, considerato che i CONSORZI STABILI, per loro natura, non effettuano direttamente attività in campo se non tramite i loro consorziati.

Risposta:

Per la partecipazione dei consorzi stabili il disciplinare di gara, al paragrafo 10.4, prevede che "I soggetti di cui all'articolo 45 comma 2, lettere b) e c) del Codice devono possedere i requisiti di partecipazione previsti ai par. 10.1 con riferimento al Consorzio e alle consorziate indicate per l'esecuzione e i requisiti di cui al par. 10.2 con riferimento al consorzio".

Inoltre, in caso di partecipazione in raggruppamento, il Disciplinare di gara precisa che i requisiti di idoneità professionale debbano essere posseduti da ciascuna delle imprese associate.



Pertanto, il possesso dell'iscrizione all'ANGA, cat. 2-bis, che rientra tra i requisiti di idoneità professionale, nel caso di specie dovrà essere posseduto tanto dal Consorzio partecipante al raggruppamento, quanto dalle consorziate esecutrici designate.

Quesito n. 4:

La scrivente è un Consorzio Stabile di cui all'articolo 45 co. 2, lettere b) e c) del Codice ed intende partecipare alla procedura di gara in RTI. La mandante e le proprie consorziate designate saranno i soggetti esecutori sul campo, pertanto si chiede di specificare se il requisito richiesto al punto 10.1 lettera d) del Disciplinare di gara (pag. 18) relativo al possesso dell'attestazione di idonea formazione degli operatori possa essere soddisfatto solo dalla mandante e dalle consorziate designate, considerato che i CONSORZI STABILI, per loro natura, non effettuano direttamente attività in campo se non tramite i loro consorziati.

Risposta:

Si veda la risposta al quesito n. 3, atteso che anche il requisito di cui al par. 10.1 lett. d) del Disciplinare di gara è annoverato tra i requisiti di idoneità professionale.

Quesito n. 5:

Posto che partecipa alla gara un consorzio stabile che non esegue lavori e quindi per sua natura non può possedere l'iscrizione all'albo gestori ambientali 2 bis non avendo nemmeno mezzi di proprietà. Si chiede: può il suddetto consorzio partecipare senza iscrizione all'albo gestori ambientali nella categoria 2bis considerato che della medesima iscrizione ne è in possesso l'impresa consorziata designata come esecutrice dei lavori?

Risposta:

La risposta al quesito è negativa per quanto motivato in riscontro al quesito n. 3

Quesito n. 6:

Il requisito dell'iscrizione all'albo gestori ambientali nella categoria 2 bis, in caso di partecipazione di un consorzio, può essere soddisfatto solo dall'impresa consorziata esecutrice dei lavori?

Risposta:

La risposta al quesito è negativa per quanto motivato nella prima parte del riscontro al quesito n. 3

Quesito n. 7:

Alla luce della rettifica pubblicata, è possibile partecipare solo con l'iscrizione all'albo gestori ambientali nella categoria 2 bis e subappaltare le lavorazioni che richiedono l'iscrizione nella categoria 4f non essendo più un requisito di partecipazione ma di sola esecuzione?

Risposta:

Si conferma che le attività per le quali è richiesto il possesso dell'iscrizione all'ANGA nella cat. 4 cl. F possono essere demandate a terzi in possesso di detto requisito, anche in sede di esecuzione, fermo restando che ciò non costituirà subappalto, non ricorrendo i presupposti per la configurazione dello stesso ai sensi dell'art. 105 comma 2, secondo capoverso, del D. Lgs. 50/2016

Quesito n. 8:

Si chiede conferma che in caso di partecipazione in qualità di operatore singolo è richiesta l'iscrizione alla sola categoria ANGA 2 bis. Per quanto riguarda le attività che prevedono l'iscrizione alla categoria ANGA 4 classe B, esse saranno affidate in fase di esecuzione ad imprese in possesso di detta iscrizione.?

Risposta:

La risposta è affermativa, stante quanto motivato in riscontro al quesito n. 7

Quesito n. 9:

In virtù della presenza nel lasso temporale a disposizione degli operatori economici per la formulazione dell'offerta, della festività di Ognissanti che quest'anno ricade di martedì, pertanto molte Società, compresi consulenti e fornitori, fermeranno le proprie attività dal 29/10 al 02/11 compresi, si chiede di voler prorogare la scadenza del termine di presentazione delle offerte al 25/11/2022.

Risposta:

Non sono previste proroghe alla scadenza prevista.

Quesito n. 10:

1) si chiede se l'inserimento del cronoprogramma dettagliato, con l'indicazione della durata dei lavori, all'interno della busta tecnica possa essere oggetto di esclusione. In caso positivo, si chiede se il cronoprogramma da inserire all'interno della busta tecnica debba essere di tipo "adimensionale" con la sola indicazione delle varie fasi di lavoro, con le loro eventuali sovrapposizioni e privo di ogni riferimento di tipo temporale circa la loro durata, con la possibilità di fornire un "dettagliato cronoprogramma dei lavori in coerenza con la proposta di miglioramento del PSC offerta tra i documenti facenti parti dell'offerta economica.

2) Considerato, altresì, il posticipo del termine ultimo per la presentazione delle offerte, si chiede se i documenti amministrativi come il PASSOE e il contributo ANAC, contenenti i riferimenti della precedente scadenza, possano essere "riutilizzati" senza apportare alcuna modifica, o se si necessita di provvedere alla rigenerazione del PASSOE ed a provvedere ad un nuovo contributo all'ANAC.

Risposta:

In riferimento al sub-quesito n.1 si precisa che il cronoprogramma inserito nella busta tecnica non dovrà tenere conto del ribasso che si intenderà offrire nell'offerta temporale a pena di esclusione, ma dovrà essere impostato sulla durata dei lavori previsti nel progetto esecutivo allegato al bando di gara. Solo in fase di esecuzione a tale cronoprogramma verrà applicato il ribasso offerto.

Con riferimento al sub-quesito n. 2 si conferma la validità del PASSOE e del Contributo ANAC già acquisiti.

Quesito n. 11:

Con riferimento alle dichiarazioni, previste pena l'esclusione, da produrre e inserire nell'offerta tecnica e precisamente nelle Sez.A1 – Sez.B1 e Criterio C, si chiede conferma che siano da rendere a firma dell'operatore economico concorrente e non dei professionisti incaricati. Rimanendo in attesa di cortese riscontro, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Risposta:

Si conferma che le dichiarazioni previste sono da rendere a firma dell'operatore economico concorrente.

Il Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Salvatore Concettino